

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 344  
a iniziativa della Giunta regionale

“Modifiche urgenti alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile)”

Signori Consiglieri,

a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 40/2017 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), e la conseguente abrogazione del d.lgs. 77/2002 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della l. 6 marzo 2001, n. 64), è emersa con evidenza la necessità di un riordino complessivo del sistema regionale di servizio civile, in quanto le disposizioni contenute nella l.r. 15/2005 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile), sono ampiamente superate dalla nuova disciplina.

Il d.lgs. 40/2017 ha infatti profondamente modificato il settore ridisegnando le competenze delle Regioni tramite un modello organizzativo retto dalla previsione di una programmazione unitaria e coordinata degli interventi, sebbene aperta al contributo delle autonomie locali, nonché di un unico sistema di valutazione, monitoraggio e controllo. La disciplina del servizio civile nazionale, anche di quello di natura volontaria, rientra per effetto del d.lgs. 40/2017 nella competenza statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per cui gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio rientrano ugualmente nella potestà esclusiva dello Stato. Il legislatore statale, tenuto conto del principio di leale collaborazione, ha comunque previsto con il medesimo decreto, varie forme di partecipazione delle Regioni, stabilendo il coinvolgimento regionale su tutti gli aspetti della programmazione, ivi compresi gli standard dei programmi e dei progetti, sia nella fase di predisposizione dei piani, sia in quella di approvazione degli stessi.

L'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 40/2017, prevede altresì che: “Resta ferma la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale”.

Nelle more della predisposizione della legge regionale di riordino del sistema regionale di servizio civile e al fine di dare compimento ai bandi relativi al servizio civile regionale secondo modalità e criteri coerenti con quelli nazionali, è quindi urgente modificare almeno alcune disposizioni specifiche che risultano di difficile attuazione nel mutato contesto normativo sia nazionale sia europeo.

Ai fini dell'urgenza si sottolinea altresì che i bandi in argomento sono soprattutto rivolti ai giovani non occupati e in cerca di occupazione che vivono nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, e la celere adozione degli stessi bandi costituirebbe un fondamentale elemento di sostegno del tessuto economico e sociale.

Nello specifico la proposta di legge contiene sette articoli.

L'articolo 1 espone le motivazioni e l'urgenza del provvedimento resosi necessario a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 40/2017.

L'articolo 2, che modifica l'articolo 6 della l.r. 15/2015 con l'inserimento del comma 2 bis, stabilisce che possono presentare progetti di servizio civile regionale anche gli enti pubblici e privati iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del d.lgs. 40/2017, aventi almeno una sede operativa nel territorio regionale: in tal modo possono presentare i progetti anche quegli enti precedentemente iscritti alla I sezione dell'albo regionale - Marche (decaduta dal 1 maggio 2019 con l'entrata in vigore del d.lgs. 40/2017), che conservano i requisiti previsti dalla vigente normativa.

L'articolo 3, che modifica l'articolo 7 della legge con l'inserimento del comma 2 bis, prevede che limitatamente ai soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti di servizio civile regionale finanziati

con fondi UE, il limite di età e gli ulteriori requisiti specifici sono fissati dal relativo programma di finanziamento: in tal modo viene garantita una maggiore coerenza fra il sistema regionale di servizio civile e i programmi di intervento finanziati con fondi UE.

L'articolo 4 modifica il comma 2 dell'articolo 8 sopprimendo le parole: "se l'impegno settimanale è quantificato in 30 ore". Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 40/2017, la legge regionale era in linea con quanto stabilito dalla norma statale, facendo corrispondere al medesimo impegno settimanale (massimo di 30 ore) il medesimo compenso. Poiché la norma nazionale prevede ora un impegno massimo settimanale di 25 ore, è necessario procedere con la medesima modifica sulla norma regionale, stante la parità del compenso. Allo stato attuale, l'applicazione delle 30 ore settimanali, a fronte dello stesso compenso mensile spettante ai volontari del servizio civile universale determinerebbe infatti un'immotivata disparità di trattamento tra i giovani che hanno aderito ad un servizio civile regionale e quelli che hanno aderito ad un servizio civile universale.

L'articolo 5 adegua la norma regionale alle modifiche intervenute nel quadro nazionale, lasciando di fatto nell'albo regionale la sola sezione di competenza (ex sezione II).

L'articolo 6 contiene l'attestazione dell'invarianza finanziaria e l'articolo 7 la dichiarazione d'urgenza.

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)****Articolo 1 (Finalità)**

L'articolo espone le motivazioni e l'urgenza del provvedimento resosi necessario a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 40/2017. L'articolo è a invarianza trattandosi di norma di carattere ordinamentale.

**Articolo 2 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 15/2005)**

L'articolo preserva la possibilità agli enti precedentemente iscritti alla 1<sup>a</sup> sezione dell'albo regionale - Marche (decaduta dal 1 maggio 2019 con l'entrata in vigore del d.lgs. 40/2017), che conservano i requisiti previsti dalla vigente normativa, di presentare progetti.

La disposizione è a invarianza finanziaria, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 31/2001; la modifica non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, gli interventi risultano già finanziati a legislazione vigente a carico dei capitoli del Bilancio 2020-2022 sotto riportati:

<b>Missione/ Programma</b>	<b>capitolo</b>	<b>denominazione</b>	<b>stanziamento disponibile anno 2020</b>	<b>stanziamento disponibile anno 2021</b>	<b>stanziamento disponibile anno 2022</b>	<b>Nota</b>
Missione 2 / Programma 12	2121010092	POR FSE 2014/2020- SERVIZIO CIVILE REGIONALE- QUOTA UE 50%	804.889,54	234.000,00	117.000,00	stanziamento già iscritto a bilancio iniziale
Missione 2 / Programma 12	2121010093	POR FSE 2014/2020- SERVIZIO CIVILE REGIONALE- STATO 35%	563.422,66	163.800,00	81.900,00	stanziamento già iscritto a bilancio iniziale
Missione 2 / Programma 12	2121010094	POR FSE 2014/2020- SERVIZIO CIVILE REGIONALE- QUOTA REGIONE 15%	109.020,82	35.000,00	35.000,00	stanziamento già iscritto a bilancio iniziale

Si precisa altresì che i progetti di Servizio Civile Regionale (Misura 6) finanziati dal Programma Garanzia Giovani, ai sensi della DGR n. 255 del 11/03/2019, utilizzano il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE) e non prevedono alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

**Articolo 3 (Modifica all'articolo 7 della l.r. 15/2005)**

L'articolo introduce una maggiore coerenza fra il sistema regionale di servizio civile ed i Programmi di intervento finanziati con fondi UE.

L'articolo è ad invarianza, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, gli interventi risultano già finanziati a carico dei capitoli indicati per l'articolo 2.

#### Articolo 4 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 15/2005)

L'articolo consente l'equità di trattamento tra i giovani volontari del SCU ed i giovani volontari del SCR, a seguito del mutato quadro normativo statale ed in particolare con le previsioni di cui all'articolo 16, comma 7 del d.lgs. 40/2017 che articola l'impegno settimanale del volontario in un impegno settimanale complessivo di venticinque ore e non 30 come nell'attuale legge regionale.

L'articolo è a invarianza, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 31/2001, in quanto le disposizioni contenute hanno solo natura ordinamentale e si riferiscono a risorse già esistenti e che non vengono influenzate dalla riduzione oraria.

Per completezza di informazione, si precisa che anche per questa disposizione i capitoli di riferimento del bilancio regionale sono gli stessi dell'articolo 2.

#### Articolo 5 (Disposizioni finali)

L'articolo adegua la norma regionale alle modifiche intervenute nel quadro nazionale, lasciando di fatto nell'albo regionale la sola sezione (ex sezione 2<sup>a</sup>) di competenza.

L'articolo è di carattere ordinamentale.

#### Articolo 6 (Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta che dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, trattandosi di interventi già finanziati a legislazione vigente a carico dei capitoli indicati nell'articolo 2 di seguito riepilogati:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2020	stanziamento disponibile anno 2021	stanziamento disponibile anno 2022	Nota
Missione 2 / Programma 12	2121010092	POR FSE 2014/2020- SERVIZIO CIVILE REGIONALE- QUOTA UE 50%	804.889,54	234.000,00	117.000,00	stanziamento già iscritto a bilancio iniziale
Missione 2 / Programma 12	2121010093	POR FSE 2014/2020- SERVIZIO CIVILE REGIONALE- STATO 35%	563.422,66	163.800,00	81.900,00	stanziamento già iscritto a bilancio iniziale
Missione 2 / Programma 12	2121010094	POR FSE 2014/2020- SERVIZIO CIVILE REGIONALE- QUOTA REGIONE 15%	109.020,82	35.000,00	35.000,00	stanziamento già iscritto a bilancio iniziale

**Articolo 7 (Dichiarazione d'urgenza)**

L'articolo dichiara l'urgenza, per le ragioni espresse in premessa, dell'entrata in vigore della legge.  
Il presente articolo è di natura ordinamentale.